



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
UFFICIO SEGRETERIA
SETTORE N. V
REGISTRO GENERALE N. 155
DEL 15 MAR. 2016

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di Agrigento)

V AREA FUNZIONALE

Ambiente - Protezione Civile - Turismo - Cultura - Sport e Spettacolo

DETERMINAZIONE Del Capo Area - N. 63 DEL 03-03-2016

OGGETTO: Rinnovazione finalizzata alla conservazione degli effetti connessi alla determina del Capo Area n. 167 del 25.09.2015 (R.G. n. 579 del 25.09.2015), avente ad oggetto: "Ulteriore affidamento per un mese impianti sportivi".

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determina del Capo Area n. 167 del 25.09.2015 è stato fatto: "Ulteriore affidamento per un mese impianti sportivi";

Accertato che:

- per il superiore atto non è stata data attuazione al disposto dell'art. 18, comma 1 della legge regionale n° 22 del 16/12/2008, come recentemente modificato dall'art. 6 della legge regionale n° 11 del 26/06/2015;
- il mancato rispetto dell'art. 18, comma 1 della legge regionale n° 22 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comporta la sanzione della nullità dell'atto;

Richiamati i principi costituzionali di organizzazione dell'azione amministrativa in ordine a:

- a) buon andamento
- b) imparzialità
- c) continuità dell'azione amministrativa
- d) permanenza della potestà amministrativa

Valutato:

- necessario, urgente e rispondente all'interesse pubblico, nonché al principio di economicità dei mezzi giuridici preservare gli effetti giuridici dell'atto sopra citato;
- che il principio di conservazione degli atti giuridici finalizzato a preservare l'efficacia giuridica degli atti compiuti permea tutti gli ordinamenti giuridici compreso il sistema normativo degli enti locali (Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 8/1/2012, n° 479; Tar Campania, Napoli, Sez. I, 12/11/2014, n° 5844);
- che il principio di conservazione del provvedimento amministrativo invalido è sostenibile in presenza di un concreto interesse pubblico del suo mantenimento, manifestamente prevalente sull'astratto dovere della sua rimozione e ricorre quando esistano presupposti tali da consentirne il "salvataggio", poiché soltanto un'interpretazione non approfondita dell'art. 97 Cost. può far ritenere che il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione presupponga l'adesione a un'interpretazione in chiave ultraformalistica dell'operato di questa;
- che l'azione amministrativa dev'essere utilizzata per attendere allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove si consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria attività, ogni volta in cui incorra in blande imperfezioni,

- concernenti la veste esteriore del provvedimento o di un atto endoprocedimentale, o ancor di più di un mero inadempimento di soggetti estranei all'organo volitivo;
- altresì che la funzione di conservazione degli atti si esplica in procedimenti ad esito conservativo e ad esito demolitorio;
 - che, nell'ambito del procedimento conservativo, risulta coerente al fine l'istituto della rinnovazione/conversione dell'atto amministrativo viziato da nullità in quanto:
 - a) si mostra in sintonia con i principi della legge n° 241/90 che assurgono a canoni imprescindibili dell'agere proceduralizzato nel perseguimento degli interessi della collettività, ancorché l'azione amministrativa sia soggetta ad un rigido principio di legalità che impone un obbligo di corrispondenza tra atti concretamente adottati e paradigma normativo, ma risulta del pari ineludibile il profilo sostanziale del raggiungimento in concreto del fine pubblico, sul cui altare deve essere sacrificato ogni rigido formalismo;
 - b) la pubblica amministrazione, nell'esercizio della funzione di riesame, ricorrendo ad appositi istituti applicativi deve prodigarsi per salvare l'attività e gli effetti giuridici prodotti in presenza di difformità attive inidonee ad incidere sullo scopo della norma o sul soddisfacimento della pretesa pubblicistica;

Verificata la sussistenza dei presupposti elaborati della giurisprudenza e dalla migliore prassi professionale in materia di operatività del principio di conservazione degli atti amministrativi con riferimento alla procedura di conversione, e nello specifico:

- presenza di un atto nullo ex art. 21 - septies della legge n° 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni e art. 18, comma 1 della legge regionale n° 22 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- continenza di requisiti di forma e di sostanza tra la determina del Capo Area n. 167 del 25.09.2015 ed il presente provvedimento;
- rispondenza del presente provvedimento di rinnovazione ad un interesse pubblico finalizzato a dare piena attuazione alla volontà espressa dall'organo esecutivo e di non paralizzare l'attività amministrativa;

Richiamata:

- la legge regionale n° 22 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n° 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'art.51 del vigente statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili dei settori/servizi con rilievo esterno.

Visti gli articoli n.183 e 50 del D.Lgs.n.267/2000 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

Visto il Decreto sindacale n.61 del 23/09/2013 di nomina del Responsabile del settore.

Tutto ciò premesso, il Responsabile della V Area Funzionale

DETERMINA

1. la rinnovazione finalizzata alla conservazione degli effetti connessi alla determina del Capo Area n. 167 del 25.09.2015 (R.G. n. 579 del 25.09.2015) avente ad oggetto: "Ulteriore affidamento per un mese impianti sportivi" e al perseguimento degli interessi pubblici sottesi nello stesso provvedimento con successiva piena e completa attuazione;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
3. di dare atto ancora che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5° della legge n.142/90;
 - va trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Settore Finanziario ai sensi dell'art.65 del R.O.U.S.;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni dei Responsabili dei settori/servizi tenuto presso l'Ufficio di Segreteria.

IL RESPONSABILE DELLA V AREA FUNZIONALE
Ambiente - Protezione Civile Turismo - Cultura - Sport e Spettacolo
Dott. Geol. Giuseppe Nigro

Attestazione di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l. - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELLA V AREA FUNZIONALE
Ambiente - Protezione Civile Turismo - Cultura - Sport e Spettacolo
Dott. Geol. Giuseppe Nigro

Visto per il riscontro di contabilità di cui all'art. 183, comma 6, del T.u.o.e.l. FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE III AREA FUNZIONALE
Affari finanziari
Dott. Fortunato Pitrola

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nascente dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.u.o.e.l. - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE III AREA FUNZIONALE
Affari finanziari
Dott. Fortunato Pitrola

Addì _____